

**Articolo 1, commi 29-octiesdecies-noviesdecies**  
**(Abrogazione riduzione Ires enti non a scopo di lucro e Iacp)**

**I commi 29-octiesdecies e 29-noviesdecies, introdotti al Senato, abrogano la riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti** che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

In particolare, **il comma 29-octiesdecies abroga** l'articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che dispone **la riduzione alla metà dell'IRES** (dal 24 al 12 per cento) nei confronti dei seguenti enti (comma 1 dell'articolo 6):

- **enti e istituti di assistenza sociale**, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- istituti di **istruzione** e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che **non hanno fine di lucro**, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- enti il cui **fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione**;
- **istituti autonomi per le case popolari (Iacp)**, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "*in house providing*" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

La riduzione compete a condizione che i predetti soggetti abbiano personalità giuridica (comma 2) e non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore (di cui al D.Lgs. n. 117 del 2017; per approfondimenti si rinvia al [portale della Documentazione parlamentare](#)). Agli enti religiosi (articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore) iscritti nel predetto Registro, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017).

Il **comma 29-noviesdecies** chiarisce che il **calcolo dell'acconto** per il 2019 sia effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall'introduzione delle nuove norme in commento.